



AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



L'art. 8 D. Lgs. 102/2014 e il ruolo della diagnosi energetica

On line – 1 ottobre 2026

Marcello Salvio – DUEE SPS ESE – Agenzia Nazionale Efficienza Energetica

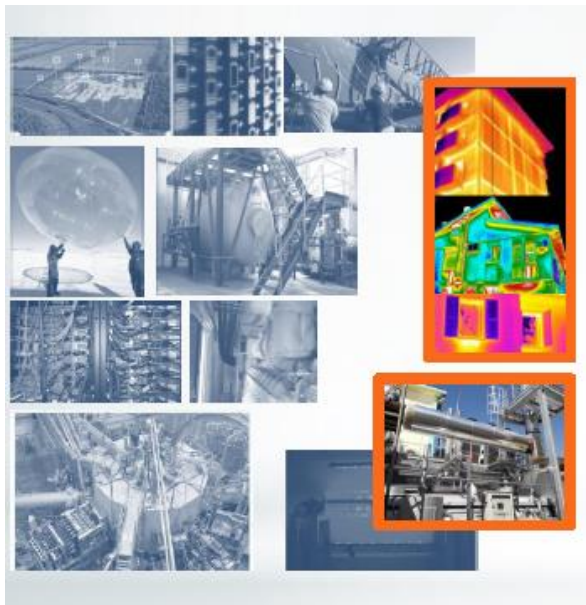


1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



Il Ruolo dell'Agenzia Nazionale Efficienza Energetica

Il Dipartimento di Efficienza Energetica di ENEA è l'Agenzia Nazionale Efficienza Energetica . La mission dell'Agenzia è, tra le altre cose, supportare imprese ed associazioni nel realizzare percorsi di efficientamento energetico.



Laboratorio Efficienza Energetica nei Servizi Economici
- DUEE-SPS-ESE

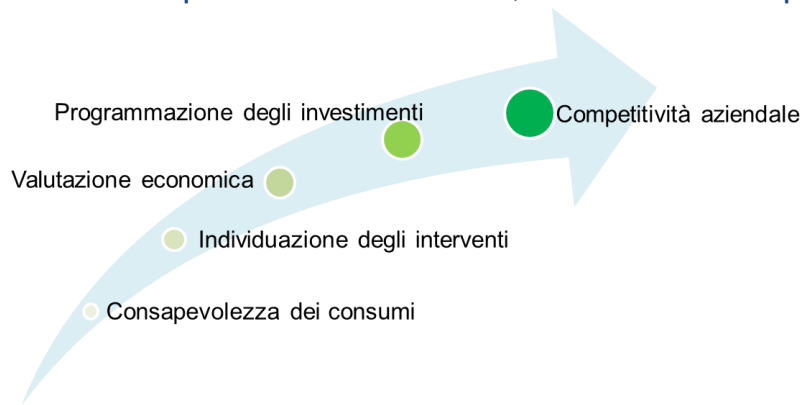


La diagnosi energetica come strumento tecnico

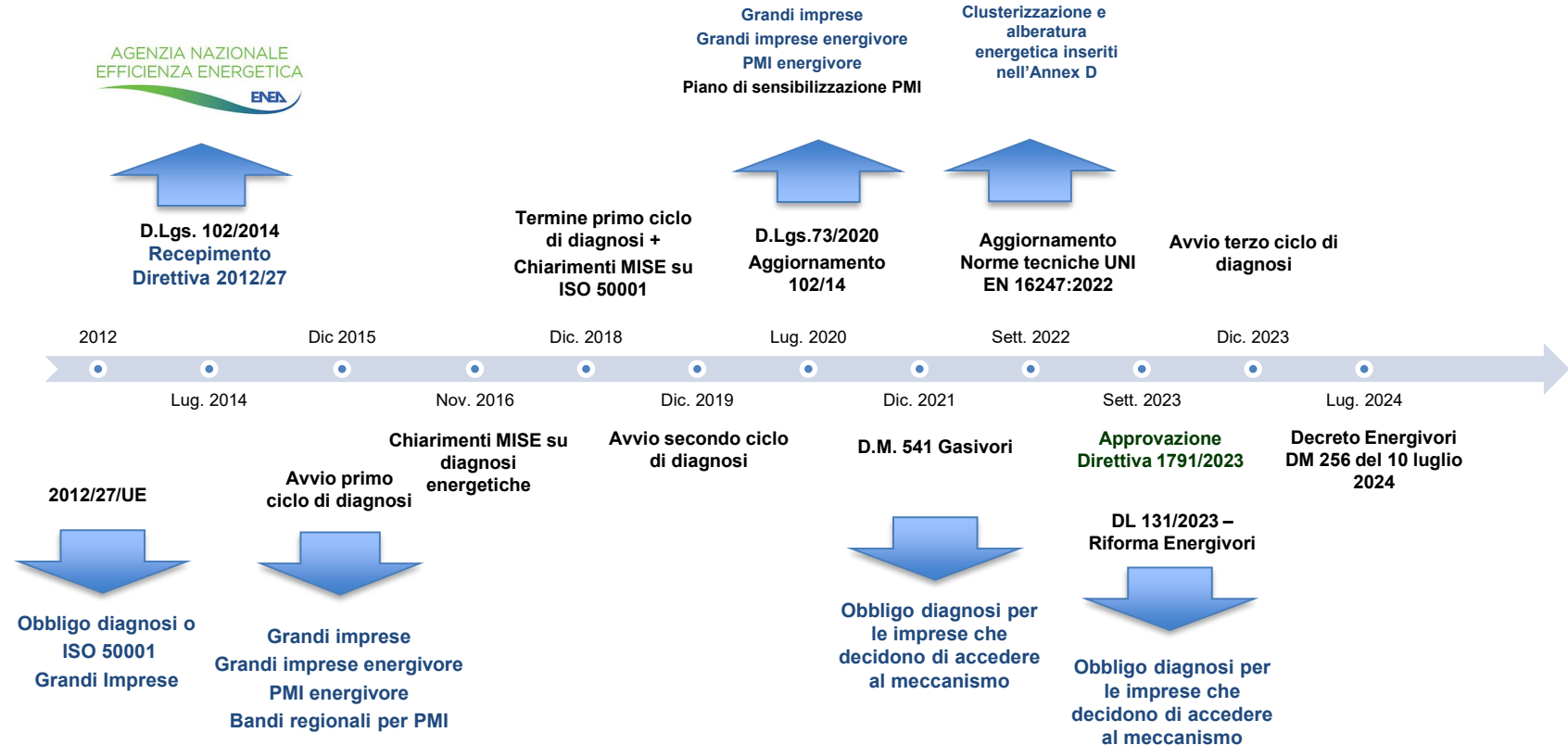
Per le imprese la diagnosi energetica costituisce il primo passo nello sviluppo di un piano di *energy management* aziendale.

Il suo scopo è quello di comprendere come viene utilizzata l'energia all'interno dell'azienda e di identificare eventuali inefficienze o potenziali di miglioramento, in modo da poter ridurre i costi e aumentare la propria efficienza.

La diagnosi energetica costituisce il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell'impresa: solo attraverso l'audit si può capire come consuma energia e dove bisogna intervenire per migliorarne l'utilizzo. Le diagnosi costituiscono un'opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.



Cronistoria normativa



La diagnosi energetica come strumento normativo

La diagnosi energetica è un obbligo per tutte le imprese soggette al D. Lgs. 102/2014

- D. Lgs. 102/2014, Articolo 8 commi 1 e 3 (Grandi Imprese ed Imprese Energivore);

La diagnosi energetica è un prerequisito per accesso ai meccanismi incentivanti a copertura degli oneri di sistema da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore) e a forte consumo di gas naturale (imprese gasivore).

I meccanismi incentivanti sono regolati dai seguenti decreti:

- Articolo 3, comma 1 DM 256/2024 (Imprese Energivore);
- Articolo 8, comma 2 DM 541/2021 (Imprese Gasivore).

Pre-requisiti, scadenze, obblighi

Norma	Imprese oggetto dell'obbligo	Pre-requisito	Caricamento diagnosi energetica su Portale ENEA Audit102	Obblighi per le imprese
D. Lgs. 102/2014, Articolo 8, commi 1 e 3	Le grandi imprese e le imprese con un <u>consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno</u> , presenti negli elenchi pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), nell'anno N-1	Diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014. Anche se in possesso di una certificazione EN ISO 50001 (Chiarimenti MISE 2018)	Diagnosi energetica effettuata entro il 5 dicembre e caricata entro il 22 dicembre dell'anno N (dove l'anno N è l'anno successivo a quello nel quale l'impresa è iscritta agli elenchi CSEA (N-1) nel caso delle imprese energivore	Imprese energivore: Effettuare un intervento di efficienza <u>energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica o implementare un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001</u> (D. Lgs. 73/2020) Grandi Imprese: nessun obbligo
<u>DM 256/2024</u> Articolo 3, comma 1	Le imprese, con un <u>consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh nell'anno precedente</u> alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).	Diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014	Caricare una diagnosi energetica in <u>corso di validità e conforme</u> all' Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014, sul portale ENEA Audit102, prima dell'iscrizione all'Elenco delle «imprese Energivore».	L'impresa deve implementare <u>almeno una</u> delle cosiddette « <i>green conditionalities</i> » per ogni annualità di agevolazione.
<u>DM 541/2021</u> Articolo 8 comma 2	<u>Imprese con un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno), presenti negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) (n-1).</u>	Diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014	Caricare una diagnosi energetica in <u>corso di validità e conforme</u> all' Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 sul portale ENEA Audit102, prima dell'iscrizione all'Elenco delle «imprese Gasivore»	L'impresa deve effettuare un <u>intervento di efficienza energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica o implementare un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001</u>

N.B. Nel caso del DM 256/2024 l'impresa di nuova costituzione o non precedentemente soggetta ad obbligo di diagnosi ai sensi del D. lgs. 102/2014 e non in possesso di diagnosi energetica all'atto dell'iscrizione sul Portale di CSEA, si può iscrivere all'elenco energivori per l'anno N previo impegno a caricare la diagnosi energetica sul portale ENEA Audit102 entro il 31 dicembre dell'anno N. Nel caso del DM 541/2021 le imprese, in sede di prima applicazione, possono impegnarsi, se privi di DE, a presentare la Diagnosi entro la fine dell'anno di agevolazione.

Efficienza energetica per le imprese

Nelle politiche per **contrastare i cambiamenti climatici**, le imprese hanno un ruolo fondamentale reso particolarmente complesso dal fatto che il contenimento dei consumi energetici deve coniugarsi con il tema della **produttività e competitività** delle imprese, che è fortemente influenzato da molte variabili, fra cui i vincoli ambientali, i costi e la volatilità dei prezzi dell'energia.

Esiste una **stretta relazione tra competitività ed efficienza energetica** delle imprese: abbattere i costi dell'energia per rendere l'impresa più competitiva.

Efficienza energetica per le imprese significa ottenere gli stessi prodotti e servizi con meno energia e quindi con minor impatto sull'ambiente e minori costi per le aziende e per il sistema Italia.

Art. 8 D. Lgs. 102/2014: Soggetti obbligati

L'art. 8 D.Lgs. 102/2014 definisce le **imprese italiane** che sono i soggetti obbligati alle **diagnosi energetiche**:

- le **grandi imprese** (comma 1);
- le **imprese a forte consumo di energia** (comma 3).

Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.

A partire dalla scadenza 2020 sono esentate anche imprese con consumi inferiori ai 50 TEP (D.lgs. 73/2020).

Impresa Energivora ai fini dell'adempimento dell' Art.8 D.Lgs. 102/2014

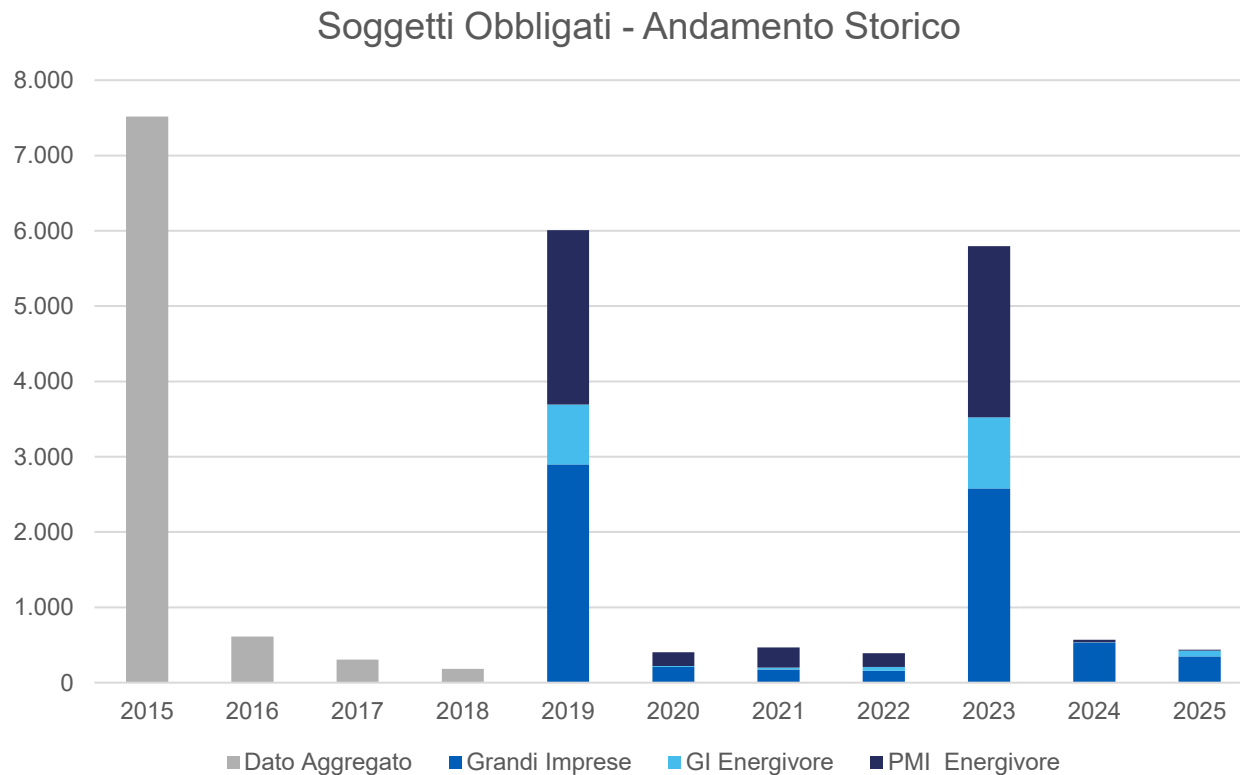
Le **imprese energivore** soggette all'obbligo di diagnosi con scadenza nell'anno n , sono **le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori nell'anno $n-1$.**

Le imprese energivore sono inserite negli **elenchi** di volta in volta pubblicati dalla **Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA – DM 5/4/2013).**

Ai sensi del D. Lgs. 73/2020 le imprese energivore hanno l'obbligo di realizzare almeno un intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi nei 4 anni successivi alla data di redazione e di darne evidenza documentale ad ENEA, nonché di riportare l'intervento nella diagnosi successiva.



Risultanze nazionali obbligo diagnosi 2015



Il Portale ed il supporto alle imprese



Accesso all'area riservata

Username: codice fiscale

Username

Password

Password

☒ Impresa ☐ Pubblica amministrazione ☐ Incaricato

[Password dimenticata?](#)

ACCEDI

REGISTRATI



- Portale di riferimento per i meccanismi dell'Art. 8 D. Lgs. 102/2014; DM 256 del 10 luglio 2024 (Energivori), DM 541 del 21 dicembre 2021 (Gasivori)
- Oltre 40.000 diagnosi caricate dalle imprese dal dicembre 2015 ad oggi;
- Oltre 22.000 imprese operanti;
- Oltre 1.200 EGE registrati ed operanti;
- Oltre 300 ESCo registrate ed operanti;
- 2 caselle di posta operanti: 30.000 mail processate dal 2015 ad oggi (diagnosienergetica@enea.it, audit102.assistenza portale@enea.it)
- Caricate informazioni su interventi efficienza energetica da oltre 15.000 imprese.

Attività ENEA correlate al Portale

- Oltre 1.000 DE valutate da ENEA ad oggi;
- Oltre 50.000 controlli on/off (Art. 8) effettuati dal 2015 ad oggi.

Evoluzione degli strumenti ENEA per la diagnosi



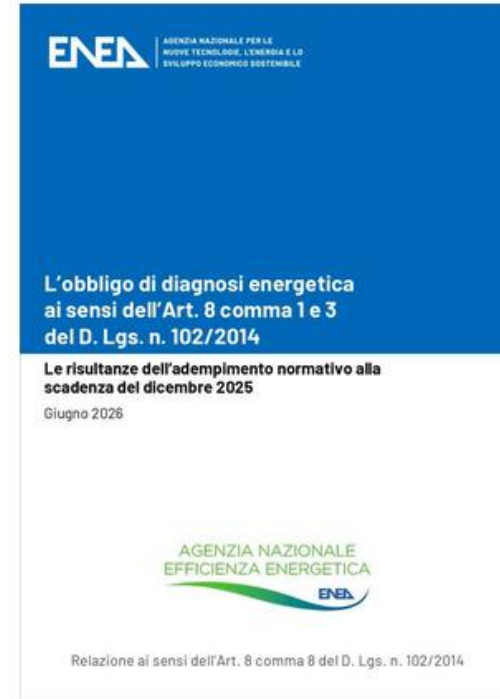
Strumenti disponibili per supportare tutte le imprese in un percorso di analisi ed efficientamento energetico a dieci anni dall'introduzione dell'obbligo di diagnosi

Pubblicazioni Diagnosi



[RAEE 2026](#)

<https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/edizioni-enea/anno-2026/rapporto-annuale-sullefficienza-energetica-2026.html>

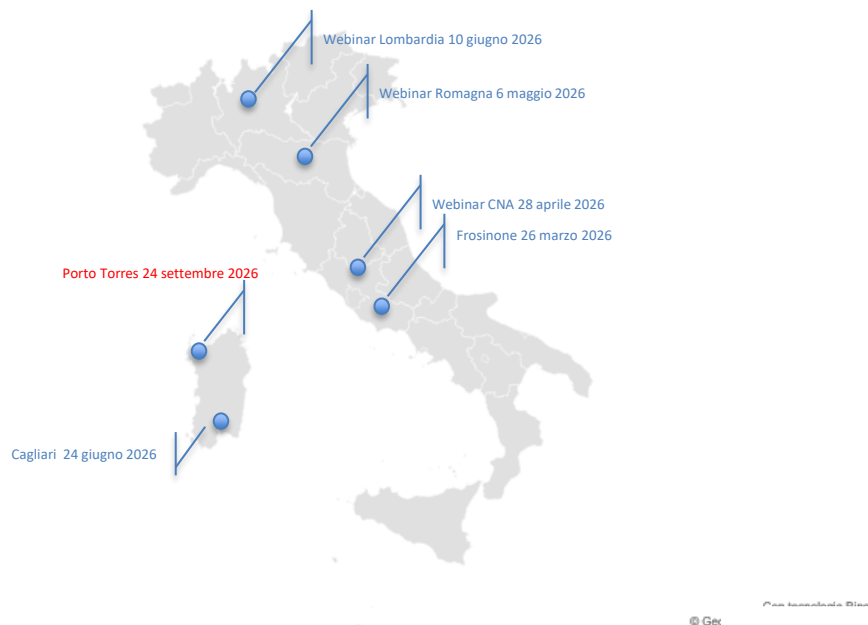


[Report Diagnosi 2025](#)

<https://www.pubblicazioni.enea.it/download/send/3-edizioni-enea/796-lobbbligo-di-diagnosi-energetica-ai-sensi-dellart-8-comma-1-e-3-del-d-lgs-n-102-2014-le-risultanze-delladempimento-normativo-alla-scadenza-del-dicembre-2025.html>

Le linee di attività del Piano di sensibilizzazione per le PMI per il 2026

Il piano di sensibilizzazione per le PMI ai sensi dell'Art. 8 comma 10 ter del D. Lgs. 102/2014



Precedenti tappe

- **Frosinone - 26 marzo 2026 con Ordine Ingegneri Frosinone;**
- **Webinar 28 Aprile 2028 con CNA;**
- **Webinar 6 Maggio 2026 con Confindustria Romagna;**
- **Webinar 10 giugno 2026 con Assolombarda;**
- **Cagliari - 24 giugno 2026 con Regione Sardegna;**
- **Porto Torres - 24 Settembre 2026 con Regione Sardegna;**

- **Altri eventi in programmazione per il 2027.**

- 1) Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione di una diagnosi energetica;
- 2) Implementazione nuovi strumenti per PMI ed aggiornamento strumenti già presenti;
- 3) Tavoli tecnici settoriali;
- 4) Confronto con Associazioni di categoria;
- 5) Supporto alle PMI in termini di assistenza tramite i canali ufficiali ENEA;
- 6) Supporto ai decisori politici.

Evoluzione Direttiva Efficienza Energetica

Evoluzione dei Soggetti Obbligati secondo la EED 2023/1791 EU

Art. 8 D.lgs. 102/2014

Grandi imprese:

Effettivi ≥ 250
e
Fatturato annuo > 50 M€
o
Bilancio annuo > 43 M€

Imprese Energivore: iscritte elenchi CSEA



Nuova EED
2023/1791

Consumi di energia finale annuali dell'impresa:

>10 TJ → Obbligo Diagnosi Energetica

>85 TJ → Obbligo adozione Sistema Gestione Energia

NORMATIVA ATTUALE	NUOVA DIRETTIVA EFFICIENZA ENERGETICA
Obbligo di diagnosi si basa su dimensione aziendale e, nel caso degli energivori, sulla iscrizione delle imprese negli elenchi definitivi CSEA.	Obbligo per le imprese sopra la soglia di 10 TJ (2,8 GWh) di effettuare una diagnosi energetica ogni 4 anni. Obbligo di adottare un sistema di gestione ISO 50001 sopra la soglia di 85 TJ.
Obbligo per energivori di implementazione di almeno un intervento proposto nel periodo di 4 anni tra due diagnosi	Le raccomandazioni individuate in diagnosi in un Piano di attuazione , da pubblicare in una relazione annuale di impresa
Monitoraggio dei consumi idrici su base volontaria	Incoraggiati * monitoraggio degli usi energetici * monitoraggio dell'uso del vettore idrico * benchmarking interno

Prossimi passi

- Aggiornamento Linee Guida ENEA con annesso ciclo di webinar dedicati;
- Aggiornamento Linee Guida ENEA su DM 256/2024;
- Aggiornamento Portale Audit102;
- Pubblicazione Nuovi Quaderni Efficienza Energetica;
- Pubblicazione report tecnici su efficienza energetica nei comparti produttivi.

Ing. Marcello Salvio
Responsabile Laboratorio
DUEE SPS ESE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

marcello.salvio@enea.it
diagnosienergetica@enea.it – www.enea.it
www.energiaenergetica.enea.it